

BStGer RR.2022.193 vom 12. April 2023

Bundesstrafgericht, 2023-04-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2022.193

FR: TPF RR.2022.193 du 12 avril 2023

IT: TPF RR.2022.193 del 12 aprile 2023

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova

Erwägungen

E. 1.1

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia e il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell'8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l'Italia e il 1° febbraio 2005 per

- 5 -

la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicata nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l'UE", 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applica la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art.

48 n. 2 CAS, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; art. 39 n. 3 CRic). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e 12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4

Le decisioni dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relative alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (cosiddette decisioni di chiusura) possono essere impugnate congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con termine di ricorso di trenta giorni (v. art. 80e cpv. 1 e 80k AIMP).

E. 1.5

Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione di chiusura, il ricorso è ricevibile sotto il profilo degli art. 25 cpv. 1, 80e cpv. 1 e 80k AIMP. Titolare della relazione bancaria n. 1 denominata "F.", con relativo portafoglio, il ricorrente è legittimato a ricorrere per tale relazione (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a lett. a OAIMP nonché DTF 137 IV 134 consid. 5.2.1; 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). La legittimazione ricorsuale fa per contro difetto per quanto riguarda le altre relazioni oggetto della decisione impugnata, di cui egli non è intestatario.

- 6 -

E. 2

Il ricorrente afferma che la decisione impugnata non menziona, inespiegabilmente e a detrimento dei suoi diritti, il destino dei sequestri, segnatamente del conto n. 1 denominato "F." presso la banca E. a lui intestato.

Ora, nella misura in cui la decisione impugnata riguarda unicamente la documentazione concernente il conto corrente di cui sopra e non i valori patrimoniali ivi depositati, i quali sono bloccati in virtù della decisione di entrata in materia e incidentale del 29 gennaio 2016 (v. atto 19 incarto MP-TI), tutte le censure in questo ambito devono essere dichiarate inammissibili. A tal proposito, si rileva che, per contestare il sequestro in questione, il ricorrente deve dapprima chiedere la revoca all'autorità d'esecuzione, la cui decisione è impugnabile dinanzi a questa Corte giusta gli art. 80e cpv. 1 e 25 cpv. 1 AIMP (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.340 del 29 marzo 2018 consid. 1.4).

E. 3

Il ricorrente sostiene che la rogatoria, "in specie in relazione all'esposizione fattuale e agli indizi alla base della richiesta sia quella di adozione di misure provvisorie (sequestri), che di trasmissione di documenti bancari" sia gravemente lacunosa e contraddittoria (act. 1, pag. 11).

E. 3.1

Per quanto attiene alla domanda di assistenza, gli art. 14 CEAG, 27 n. 1 CRic e 28 AIMP esigono in sostanza che essa sia scritta, che indichi l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale, il suo oggetto, il motivo, la qualificazione giuridica del reato, i dati, il più possibile pre- cisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale, pre- sentando altresì un breve esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere allo Stato rogato di verificare che non sussistano condizioni ostative all'assistenza (DTF 129 II 97 consid. 3; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; TPF 2015 110 consid. 5.2.1). Ciò non implica per lo Stato richiedente l'obbligo di provare la commissione del reato, ma solo quello di esporre in modo sufficiente le circostanze sulle quali fonda i propri sospetti, per permettere allo Stato richiesto di escludere la sussistenza di un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove (v. su questo tema DTF 129 II 97 consid. 3.1; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c; sentenza del Tribunale penale fede- rale RR.2017.92 del 18 luglio 2017 consid. 2.2). L'autorità rogata non si scosta dall'esposto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 142 IV 250 con- sid. 6.3; 136 IV 4 consid. 4.1; 133 IV 76 consid. 2.2; 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg; TPF 2011 194 consid. 2.1.).

E. 3.2

Nella fattispecie, ribadito quanto già esposto in precedenza (v. supra Fatti lett. A), l'autorità rogante afferma che «si è accertato inoltre che – in virtù di un ac- cordo di finanziamento sottoscritto in data 15 marzo 2011 – la D. S.p.A. ha ri- cevuto dalla società svizzera I. S.A. la somma di €. 3 milioni a titolo di

- 7 -

versamento in conto futuro aumento di capitale. La I. S.A. ha sede a Lugano in via Z. e ha un capitale sociale pari a CHF 500.000; J. ricopre la carica di Presi- dente (cioè il medesimo ruolo assunto in I. S.A.) e K., già Consigliere d'ammi- nistrazione di I. S.A., risulta ricoprire la carica di Vice Presidente. Dall'analisi dei collegamenti e dei ruoli assunti da J. in numerose entità societarie (circa 90 tra attive e cessate) e da K., appare verosimile ritenere che I. S.A. sia amministrata fiduciariamente per conto di beneficiari economici la cui identità non risulta di- chiarata. Dal 10 luglio 2008 la società fiduciaria svizzera L. SA risulta rivestire il ruolo di organismo di controllo e di revisione di I. S.A. Accertata l'assenza di alcuna delibera di aumento di capitale da parte di D. S.p.A., in data 3 febbraio 2012 I. S.A. ha richiesto la restituzione della somma versata, in ragione dei se- guenti termini, riconosciuti “a mero titolo di cortesia”, vista la “rilevanza dell'im- porto dovuto ci rimborso”. Le coordinate bancarie indicate nella corrispondenza privata al fine di effettuare i versamenti sono banca E. IBAN: n. 3 Swift; [...]. È stato accertato che la D. S.p.A. ha effettuato un versamento pari a € 1 milione a titolo di “rimborso accordo di investimento” in favore di I. S.A. con valuta 18 giugno 2012 potendosi ravvisare in tale condotta anche estremi integranti il delitto di riciclaggio finalizzato ad occultare somme provenienti dal delitto di ban- carotta fraudolenta. Inoltre, sono stati acquisiti i seguenti documenti elettronici: una lettera datata 22 gennaio 2013 indirizzata all'attenzione di J. presso la so- cietà svizzera M. AG avente sede presso il medesimo indirizzo di I. S.A. (c/o N. AG sita a Zug in via Y.). Mediante tale missiva, che non risulta firmata, A. nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di O. S.r.l., comunica di accettare le condizioni fissate per la concessione di un finanziamento erogato dalla società M. AG pari a € 2 milioni, da rimborsare in 12 rate mensili da € 200.000 cadauna a partire dal 30 giugno

2013; una disposizione di bonifico ordinata da O. S.r.l. (banca P.) a favore di M. AG c/o N. AG, per un importo pari a € 200.000, con causale: “saldo rata scadenza 30/06/2013”» (atto 1, pag. 2 e seg., incarto MP-TI). I susseguenti complementi rogatoriali hanno permesso di ulteriormente specificare i termini della vicenda, la quale ha coinvolto svariate relazioni bancarie in Svizzera riconducibili a persone fisiche e giuridiche toccate dall’inchiesta estera (v. atti 3, 17, 27, 48 e 52 incarto MP-TI). Fra queste, oltre al già citato ricorrente, vi è anche C., amministratore delegato della società O. S.r.l. nonché membro del consiglio di amministrazione di D. S.p.A.

Quanto precede soddisfa le esigenze normative e giurisprudenziali poste in materia di esposto dei fatti. Sufficientemente chiaro nonché privo di particolari lacune o contraddizioni risulta essere in ogni caso il motivo che ha indotto l’ autorità rogante a chiedere di ottenere la documentazione litigiosa, legato alle operazioni sopra descritte e ai ruoli degli indagati nelle società direttamente coinvolte. Per il resto, non spetta al giudice dell’assistenza approfondire ulteriormente la fattispecie oggetto d’inchiesta, tantomeno ottenere le prove dei contestati reati. Sarà proprio la documentazione litigiosa a permettere all’ autorità estera di progredire nella sua attività investigativa e di acclarare ulteriormente

- 8 -

le condotte mosse a carico dei soggetti indagati. Le censure in questo ambito vanno dunque respinte.

E. 4

L’insorgente afferma che la decisione impugnata violerebbe il principio della proporzionalità nonché il divieto della fishing expedition, nella misura in cui l’ autorità d’ esecuzione non avrebbe proceduto a una cernita della documentazione litigiosa, in parte peraltro già in possesso dell’ autorità rogante e in ogni caso non sufficientemente specificata. A suo avviso, occorrerebbe comunque preservare la riservatezza dei nominativi di persone o società che nulla avrebbero a che vedere con la fattispecie oggetto d’indagine. Per cui, nella denegata ipotesi in cui la domanda di assistenza dovesse essere ritenuta ricevibile, bisognerebbe procedere con l’oscuramento di tutte le transazioni e dei nominativi assolutamente non interessati dalle indagini estere, e in concreto, “all’estromissione e/o omissione di tutti i nominativi, dati e operazioni che non concernono A., C. e società a lui riconducibili” (act. 1, pag. 20).

E. 4.1

Il principio della proporzionalità esige che vi sia una connessione fra la documentazione richiesta e il procedimento estero (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2; 136 IV 82 consid. 4.1/4.4; 130 II 193 consid. 4.3; 129 II 462 consid. 5.3; 122 II 367 consid. 2c; TPF 2017 66 consid. 4.3.1), tuttavia la questione di sapere se le informazioni richieste nell’ambito di una domanda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero deve essere lasciata, di massima, all’apprezzamento delle autorità richiedenti (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; sentenza del Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull’opportunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compito all’ autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità è manifestamente disatteso (DTF 139 II 404 consid. 7.2.2 pag. 424; 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell’8 maggio 2017 consid. 3.1 e rinvii) o se la domanda appare

abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 136 IV 82 consid. 4.1; 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a; sentenza del Tribunale penale federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 con- sid. 3.1 e rinvi).

Inoltre, da consolidata prassi, quando le autorità estere chiedono informazioni per ricostruire flussi patrimoniali di natura criminale si ritiene che necessitino di regola dell'integralità della relativa documentazione, in modo tale da identificare tutte le persone o entità giuridiche coinvolte (v. DTF 129 II 462 consid. 5.5; 124 II 180 consid. 3c inedito; 121 II 241 consid. 3b e c; sentenze del Tribunale fe- derale 1A.177/2006 del 10 dicembre 2007 consid. 5.5; 1A.227/2006 del 22 feb- braio 2007 consid. 3.2; 1A.195/2005 del 1° settembre 2005 in fine; sentenza del

- 9 -

Tribunale penale federale RR.2019.257 del 12 febbraio 2020 consid. 2.1). Lo Stato richiedente dovrebbe in linea di principio essere informato di tutte le tran- sazioni effettuate attraverso i conti utilizzati dalle soggettività in questione e che possano far parte del meccanismo delittuoso messo in atto (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2014.4 del 30 luglio 2014 consid. 2.2.2). Natural- mente è anche possibile che i conti in questione non siano stati utilizzati per ricevere proventi di reati o per effettuare trasferimenti illeciti, ma l'autorità richie- dente ha comunque interesse a poterlo verificare essa stessa, sulla base di una documentazione completa, tenendo presente che l'assistenza reciproca è fina- lizzata non solo alla raccolta di prove incriminanti ma anche a discarico (sen- tenza del Tribunale federale 1A.88/2006 del 22 giugno 2006 consid. 5.3; sen- tenza del Tribunale penale federale RR.2007.29 del 30 maggio 2007 consid. 4.2). La trasmissione dell'intera documentazione potrà evitare altresì che le au- torità debbano inoltrare eventuali domande complementari (DTF 136 IV 82 con- sid. 4.1; 121 II 241 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 1C_486/2008 dell'11 novembre 2008 consid. 2.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2011.113 del 28 luglio 2011 consid. 4.2), con evidente intralcio alle esi- genze di celerità (v. anche art. 17a cpv. 1 AIMP). In base alla giurisprudenza, l'esame da parte delle autorità di esecuzione e del giudice dell'assistenza va orientato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 134 II 318 consid. 6.4; 126 II 258 consid. 9c; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b; TPF 2010 73 consid. 7.1). Il principio dell'utilità potenziale ha un ruolo cruciale nell'ambito dell'assistenza in materia penale. Lo scopo di tale cooperazione è proprio quello di favorire la scoperta di fatti, informazioni e mezzi di prova, compresi quelli di cui l'autorità estera non sospetta neppure l'esistenza. Non si tratta soltanto di aiutare lo Stato richiedente a provare i fatti già emersi, ma di svelarne altri, se ne esistono. Ne deriva, per l'autorità d'esecuzione, un dovere di esaustività che giustifica la comunicazione di tutti gli elementi da essa raccolti e potenzialmente idonei alle indagini estere, al fine di chiarire in tutti i suoi aspetti i meccanismi delittuosi sotto la lente degli inquirenti esteri (sentenze del Tribunale penale federale RR.2010.173 del 13 ottobre 2010 consid. 4.2.4/a e RR.2009.320 del 2 febbraio 2010 consid. 4.1). Vietata è per contro la cosiddetta fishing expedi- tion, la quale è definita dalla giurisprudenza una ricerca generale e indetermi- nata di mezzi di prova volta a fondare un sospetto senza che esistano pregressi elementi concreti a sostegno dello stesso (DTF 137 I 218 consid. 2.3.2; 125 II 65 consid. 6b/aa pag. 73 e rinvi; TPF 2007 57 consid. 6.1). Tale divieto si fonda semplicemente sul fatto che è inammissibile procedere a casaccio nella raccolta delle prove (DTF 113 Ib 257 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale

federale RR.2017.21 dell'8 maggio 2017 consid. 3.1).

E. 4.2

Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione litigiosa è certamente data. Il ricorrente, indagato nel procedimento estero, è presidente del consiglio

- 10 -

di amministrazione di O. S.r.l., società direttamente coinvolta nell'inchiesta italiana. Vista la natura dei reati contestati, la relazione bancaria del ricorrente può essere senz'altro d'interesse per le autorità di perseguimento penale, al fine di verificare se la stessa è stata utilizzata nell'attività distrattiva a danno di D. S.p.A e in eventuali atti di riciclaggio di denaro. Le autorità estere devono poter accedere a tutta la documentazione riguardante il conto del ricorrente, al fine di ricostruire i flussi che lo hanno toccato e che possono essere utili per chiarire i fatti oggetto d'indagine in Italia. Alla luce di ciò, che le autorità italiane possano essere già in possesso di certi atti poco importa. Del resto, l'interesse alla "privacy" delle persone toccate dalla misura chiaramente non può prevalere, nelle descritte circostanze, sulle necessità di indagine e sull'obbligo della Svizzera di accordare l'assistenza più ampia possibile (art. 1 cpv. 1 CEAG; art. 8 CRic; sentenza del Tribunale federale 1A.182/2006 del 9 agosto 2007 consid. 3.3), anche perché non è escluso un loro possibile coinvolgimento nei fatti indagati. Il diritto alla riservatezza del cliente non prevale manifestamente sugli interessi del procedimento penale, per cui il principio della proporzionalità non è stato disatteso neppure da questo punto di vista (v. sentenza del Tribunale penale federale RR.2022.112 del 1° settembre 2022 consid. 4.2).

Per il resto, spetterà al giudice estero del merito chinarsi sulle contestazioni dei fatti e/o reati formulate dal ricorrente nonché valutare se dalla documentazione inoltrata emerge in concreto una connessione penalmente rilevante fra i fatti oggetto della procedura penale in Italia e detta documentazione. Alla luce della domanda rogatoria risulta che tutta la documentazione litigiosa è potenzialmente utile per l'inchiesta, motivo per cui la sua trasmissione rispetta il principio della proporzionalità e non costituisce una ricerca esplorativa e indiscriminata di prove.

E. 5

In conclusione, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 6

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-, a carico del ricorrente; essa è coperta dall'anticipo delle spese del medesimo importo già versato.

- 11 -